IL RAVVEDIMENTO OPEROSO (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dall’art. 10-bis del D.L. n. 124/2019) L’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come novellato dall’articolo 10-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha ampliato l’ambito operativo del ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Pertanto, a decorrere dal 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore della modifica ex art. 10-bis del citato D.L. n. 124 del 2019, le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso sono quelle di seguito indicate. SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO TERMINE PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO RIDUZIONE SANZIONE

SANZIONE APPLICATA SPRINT Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento 1/10 dell’1% per giorno di ritardo 0,1% giornaliero

BREVE Entro 30 giorni (ovvero dal 15° al 30°giorno) dal termine previsto per il versamento 1/10 del 15% 1,5%

MEDIO Entro 90 giorni (ovvero dal 31° al 90°giorno) dal termine previsto per il versamento ovvero dal termine di presentazione della dichiarazione se si tratta di regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione 1/9 del 15% 1,67%

LUNGO Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica 1/8 del 30% 3,75%

DOPO UN ANNO MA ENTRO DUE ANNI Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica 1/7 del 30% 4,28%

OLTRE DUE ANNI Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica 1/6 del 30% 5% .

ATTENZIONE: Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata e notificata con apposito avviso di accertamento, o siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (es. notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari), così come stabilito dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.

Si ricorda che per il perfezionamento del ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale\* con maturazione giorno per giorno.